



## **COMUNE DI BARDOLINO**

**- Provincia di Verona -**

**N. 25 Reg. Delib.**  
**Del 29/10/2020**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020) – DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **Ottobre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO	Presidente	Presente
LONARDI KATIA	Consigliere	Presente
CURRO' DOMENICA	Consigliere	Presente
SALA FABIO	Consigliere	Presente
LUCCHESI MARCELLO	Consigliere	Presente
PIETROPOLI ANDREA	Consigliere	Presente
BONUZZI CARLOTTA	Consigliere	Presente
ROSSI MARCO	Consigliere	Presente
ZOCATELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERTASI DANIELE	Consigliere	Presente
TABARELLI GIUDITTA	Consigliere	Presente
ERBIFORI LUCA	Consigliere	Presente
FERRARI MARTA	Consigliere	Assente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor **INCERTI CLAUDIA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABAINI LAURO** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (T.A.R.I.);

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il comma 683, dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

VISTO il comma 683 bis, dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147, introdotto dall'art. 57 bis del D. L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, il quale stabiliva che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, ha previsto il differimento del termine, di cui al comma 683 bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, al 30 giugno 2020;

PRESO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto l'abrogazione del comma 683 bis, art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e del comma 4, art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, allineando così i termini di approvazione delle Tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO CHE l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 34/2020, è intervenuto infine a modificare l'art. 107, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dato atto che sono conseguentemente prorogati alla stessa data i termini tassativi per la deliberazione delle delibere relative alle aliquote, tariffe e agevolazioni applicabili ai tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 2 del 25/02/2019, con cui era stato approvato il Piano Finanziario e la relazione per l'anno 2019 per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – ed erano state determinate le relative tariffe;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 48 del 30/12/2019, con cui era stato approvato il Piano Finanziario dei rifiuti per l'anno 2020 ed erano state determinate le relative tariffe;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 11 del 21/05/2020, con cui, oltre a confermare le tariffe TARI 2020 approvate a dicembre 2019, erano state previste le scadenze di pagamento e gli interventi agevolativi per le utenze non domestiche per supportare le utenze che avevano subito i maggiori effetti negativi a seguito del lockdown imposto dal Governo;

RICHIAMATA la circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, la quale, in merito all'applicazione dell'art. 15 bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sul versamento della rata TARI ha evidenziato che il Comune, stabilite le rate per l'anno 2020, può procedere applicando la tariffa 2019 per i primi versamenti in acconto andando a conguaglio/saldo (tariffe 2020) nell'ultimo versamento della rata, fissata in data successiva al 30 novembre;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

RICHIAMATO il regolamento della Tassa Rifiuti T.A.R.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.05.2020 e in particolare l'art. 9;

PRESO ATTO che delibera n. 443/2019 di ARERA stabilisce che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione e successiva approvazione da parte dell'ARERA;

DATO ATTO che il Comune di Bardolino fa parte di un'autorità d'ambito definita e operativa (EGATO) di cui all'art. 3 bis della Legge n. 148/2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 138/2011, denominato Consiglio di Bacino Verona Nord;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario per l'anno 2020, approvato con deliberazione di C. C. n. 48 del 30/12/2019, redatto in base ai dati trasmessi all'Ente dal Consiglio di Bacino Verona Nord alla fine dello scorso anno, non risulta pienamente conforme a quanto previsto dal nuovo MTR;

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Verona nord, prot. 1400 del 20/05/2020, con la quale veniva evidenziato come la situazione di straordinaria emergenza sanitaria derivate dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, che ha comportato delle crescenti difficoltà operative per tutti i soggetti attivi nella filiera del settore rifiuti, la frammentazione di norme che si è susseguita in questi mesi e le difficoltà e le incertezze derivanti dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei costi hanno determinato l'oggettiva difficoltà di arrivare a deliberare una tariffa d'ambito valida per tutti gli Enti appartenenti al Consiglio di Bacino;

DATO ATTO che ad oggi il Consiglio di Bacino Verona Nord non ha ancora elaborato, validato e trasmesso a questo Ente i dati del Piano Finanziario 2020;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, sospendere l'applicazione delle deliberazioni di C. C. n. 48/2019 e di C. C. n. 11 del 21/05/2020, quest'ultima limitatamente alla parte in cui venivano confermate le tariffe TARI 2020 approvate a dicembre 2019 e stabilite le scadenze di pagamento;

RITENUTO di avvalersi della possibilità consentita dall'art. 107, comma 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, e di confermare, per la prima rata di acconto TARI dell'anno 2020, l'applicazione delle tariffe della Tassa Rifiuti approvate per l'anno 2019 con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2019, dando atto che si procederà alla successiva approvazione delle tariffe 2020 sulla base del piano economico finanziario predisposto dal gestore, in conformità a quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA;

RITENUTO di stabilire le scadenze di pagamento della Tassa rifiuti in tre rate prevedendo la seguente ripartizione:

- 1^ rata: scadenza 31 dicembre 2020 – acconto 1/3

- 2^ rata: scadenza 28 febbraio 2021 – acconto 1/3
- 3^ rata: scadenza 30 aprile 2021 – saldo 1/3

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo e contagioso del virus Covid-19 e il rapido evolversi, in queste ultime settimane, del fenomeno epidemico manifestatosi lo scorso febbraio;

VISTO il recentissimo DPCM del 24 ottobre 2020, contenente nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica al fine di contenere il contagio sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO dei provvedimenti restrittivi in esso contenuti e ritenuto doveroso dare un segnale di vicinanza alle attività economiche particolarmente coinvolte, che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, con misure anche economiche al fine di sostenerle ed assicurarne una rapida ripresa;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale prevede che il comune possa' deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa ed elencate al comma 659, la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ATTO che si tratta di riduzioni tariffarie episodiche, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

RITENUTO, in merito alle agevolazioni tariffarie connesse all'epidemia da Covid-19, di innalzare, per le utenze non domestiche, la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa prevista con deliberazione di C.C. n. 11 del 21/05/2020, portandola, per le categorie nella stessa elencate, al 40%, con la precisazione che:

- potrà essere applicata la medesima riduzione anche a categorie diverse da quelle in elenco laddove le stesse attestino il periodo di chiusura, nei mesi dell'emergenza sanitaria;
- potrà essere applicata la medesima riduzione anche a categorie diverse da quelle in elenco laddove l'attività principale, di cui essere costituiscono pertinenza, sia stata oggetto di chiusura;
- la riduzione prevista per la categoria autorimesse e magazzini viene applicata laddove questi siano pertinenti ad attività rimaste chiuse nel periodo dell'emergenza sanitaria;
- la riduzione prevista per la categoria campeggi, impianti sportivi non viene applicata ai distributori di carburante che comunque sono rimasti operativi;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

DATO ATTO che, relativamente all'anno 2019, devono ancora essere bollettate le utenze TARI le cui dichiarazioni sono pervenute successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento dello scorso anno;

DATO ATTO che le dichiarazioni TARI possono essere validamente presentate entro il 30 giugno

dell'anno successivo alla data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree soggette a tributo;

**RITENUTO** di stabilire le seguenti scadenze in merito al pagamento dei relativi avvisi, fatta salva la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2020:

- 1^ rata scadenza 30 novembre 2020
- 2^ rata scadenza 31 gennaio 2021

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020 e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (termini così modificati dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34);

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** il parere tecnico e contabile espressi in merito ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000, nella versione attuale a seguito D.L. 174/2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, riportati nell'allegato documento (**ALL. SUB A**);

### **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi della possibilità consentita dall'art. 107, comma 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 confermando, per la prima rata di acconto TARI relativa all'anno 2020, l'applicazione delle tariffe della Tassa Rifiuti approvate per l'anno 2019 con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2019, dando atto che si procederà alla successiva approvazione delle tariffe 2020 sulla base del piano economico finanziario predisposto dal gestore, in conformità a quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA;
3. di dare atto che le tariffe TARI sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del d. Lgs. 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella misura del 5% sull'importo del tributo;
4. di prevedere la seguente ripartizione delle scadenze con la relativa percentuale di copertura:

- 1^ rata: scadenza 31 dicembre 2020 – acconto 1/3
- 2^ rata: scadenza 28 febbraio 2021 – acconto 1/3
- 3^ rata: scadenza 30 aprile 2021 – saldo 1/3

5. di innalzare, per le utenze non domestiche, le agevolazioni tariffarie connesse all'epidemia da Covid-19, previste dalla precedente deliberazione di C. C. 11 del 21/05/2020, applicando una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa alle categorie in essa elencate, con la precisazione che:

- potrà essere applicata la medesima riduzione anche a categorie diverse da quelle in elenco laddove le stesse attestino il periodo di chiusura, nei mesi dell'emergenza sanitaria
- potrà essere applicata la medesima riduzione anche a categorie diverse da quelle in elenco laddove l'attività principale, di cui essere costituiscono pertinenza, sia stata oggetto di chiusura;
- la riduzione prevista per la categoria autorimesse e magazzini viene applicata laddove questi siano pertinenti ad attività rimaste chiuse nel periodo dell'emergenza sanitaria;
- la riduzione prevista per la categoria campeggi, impianti sportivi non viene applicata ai distributori di carburante che comunque sono rimasti operativi;

6. di stabilire, relativamente all'emissione degli avvisi di pagamento TARI 2019, relativi ad utenze le cui dichiarazioni risultano pervenute successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento dello scorso anno, le seguenti scadenze di pagamento, fatta salva la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2020:

- 1^ rata            scadenza 30 novembre 2020
- 2^ rata            scadenza 31 gennaio 2021

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D. L. n. 34/2019 convertito con modifiche dalla Legge n.54/2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, per l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e la successiva pubblicazione entro il 16 novembre 2020;

^ ^ ^ ^ ^

## INTERVENTI

***Sindaco LAURO SABAINI***

Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno.

Nel Consiglio Comunale del 30 dicembre 2019, quindi ancora prima del coronavirus, abbiamo approvato il Piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2020 e abbiamo determinato le relative tariffe dei rifiuti.

Nel Consiglio Comunale poi del 21 maggio 2020, questo a seguito del lockdown imposto dal Governo, abbiamo previsto un primo intervento di agevolazioni per supportare le utenze non domestiche che avevano subito i maggiori effetti negativi per questa chiusura e questo confinamento.

Quest'anno 2020 si inserisce tra l'altro anche il fatto che ARERA, che è l'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, ha il compito di definire dei nuovi modelli tariffari al fine di rendere omogenee le tariffe dei rifiuti a livello nazionale. Nelle more dell'approvazione di

nuova tariffa 2020.

**Cons. DANIELE BERTASI**

Sì per queste utenze dovrebbero avere un carico inferiore...

**Sindaco LAURO SABAINI**

Decisamente.

**Cons. DANIELE BERTASI**

Essendo legate soltanto al secondo semestre, diciamo...

**Sindaco LAURO SABAINI**

Esatto.

**Cons. GIUDITTA TABARELLI**

Tabarelli. Allora assolutamente sono favorevole a questa proposta di delibera per quanto nella stessa prevista anche perché se le attività proseguono, se tutte le attività proseguono indirettamente ci sono benefici alle famiglie perché possono lavorare; però nello stesso tempo ho paura del futuro e quindi chiedo, al di là dell'approvazione di questa delibera di valutare anche che comunque vengano fatte delle agevolazioni se non in questo campo degli aiuti nelle forme indirette di contributi, dirette o indirette di contributi, anche alle famiglie che si trovano in stato di difficoltà perché quest'anno si è sentito dire che persone che facevano i lavoratori stagionali o hanno iniziato dopo e fatto una breve stagione proprio causata dall'emergenza oppure addirittura non hanno lavorato.

**Ass. DOMENICA CURRO'**

Curro'. Volevo dire che questa operazione, diciamo di aiuto alle famiglie, comunque si sta già effettuando. A parte il discorso dei buoni spesa però anche da un punto di vista economico abbiamo già organizzato con l'assistente sociale degli aiuti a delle famiglie che hanno purtroppo lavorato di meno, chiaramente nella valutazione c'è la complessità della famiglia se ci sono dei figli, se non ci sono dei figli. Però questo tipo di aiuto volevo proprio sottolineare è stato già e si continua comunque a dare.

**Sindaco LAURO SABAINI**

E in aggiunta a quanto detto dalla dottoressa Curro', al punto 4 con la ratifica di una delle due deliberazioni di Giunta andremo a ratificare 50.000 euro di fondi che sono stati girati proprio al sociale per questo aiuto alle famiglie. Quindi, diciamo che l'ufficio dell'Assistente sociale è sul pezzo e sta purtroppo da una parte ma fortunatamente per il nostro bilancio aiutando nuove famiglie proprio in questo ambito.

Quindi punto 2 all'ordine del giorno.

Favorevoli alla sua approvazione? All'unanimità

Per la sua immediata esecutività.

Favorevoli? L'unanimità.

^ ^ ^ ^ ^

Ultimati gli interventi il presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano, la proposta del provvedimento di cui sopra.

Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
FAVOREVOLI	N. 12 (unanimità)



CONTRARI            N. /  
ASTENUTI           N. /

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ATTESA l'urgenza di provvedere per consentire i successivi adempimenti,
- CON voti favorevoli n. 12 (unanimità), astenuti n. /, contrari n. / su n. 12 presenti e n. 12 votanti, espressi palesemente per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L. Vo 267 del 18.08.2000.

^^ ^^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.



**COMUNE DI BARDOLINO**  
**Provincia di Verona**

**PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/10/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020) – DETERMINAZIONI IN MERITO**

---

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

*Bardolino, li 28.10.2020*

Il Responsabile del Servizio  
INCERTI CLAUDIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

*Bardolino, li 28.10.2020*

Il Responsabile del Servizio  
INCERTI CLAUDIA


**DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/10/2020**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
SABAINI LAURO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA




Copia della presente deliberazione in data 13 0 OTT 2020 viene:

- pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
- trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA